



DIREZIONE DIDATTICATALE 4° CIRCOLO

Cod. Mecc. NAEE12800Q - Cod. Fiscale: 82009120633 Cod.univoco: UF10YX

Traversa Annunziatella,snc - 80053 Castellammare di Stabia (Na)

Tel. (081)-871.44.11

e-mail: naee12800q@istruzione.it – pec: naee12800q@pec.istruzione.it

<http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it>

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- ◆ VISTO l'art.38 del D.l n.129 del 28/08/2018 che attribuisce all' Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario temporaneo dei locali scolastici;
- ◆ VISTO l'art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;
- ◆ VISTO l'ar.45, del D.l n.129 del 28/08/2018 in base quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
- ◆ VISTO la L.107/15 art.1 c.7 m) Le istituzioni scolastiche, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- ◆ RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici, escluse le palestre

Con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA (n. 82 del 03.06.2022)

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

L'intero regolamento è in vigore dalla data di pubblicazione. Il presente Regolamento viene revisionato solo nel caso di necessità urgenti dovute a motivi normativi o di diversa gestione, rimanendo in vigore fino alla necessità di modifica.

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Cooperative, Enti o Gruppi organizzati (da qui in avanti denominati concessionario), secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art.2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

attività che favoriscono l'attuazione di proposte, progetti, bisogni espressi direttamente dalle famiglie degli alunni iscritti;

- ◆ attività che favoriscono, l'attuazione di attività e progetti, derivanti dal contesto associativo di carattere culturale, sociale, dalle organizzazioni del privato sociale e dalle imprese del territorio
- ◆ attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale e le interazioni con il mondo del lavoro;
- ◆ attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF;
- ◆ attività proposte al costo economicamente più vantaggioso per le famiglie.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse, né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

L'Ente locale, proprietario dell'immobile, può utilizzare i locali scolastici per fini istituzionali, condizionati comunque dalla preminenza riconosciuta alle attività ed ai servizi scolastici, inoltrando una preliminare richiesta scritta, da approvare nei termini di cui al presente protocollo.

Per attività extracurricolari della scuola (corsi integrativi, conferenze per Genitori, formazione e aggiornamento per Docenti e personale scolastico, incontri per orientamento con esperti esterni) ovviamente non occorrono autorizzazioni da parte del Consiglio di Istituto, in quanto il Dirigente dispone in autonomia dei locali e tempi per attività connesse con la didattica.

Art.3 - La concessione d'uso

La concessione d'uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a quella dell'anno scolastico.

Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola secondo il calendario preventivamente concordato ed inserito nella conferma di concessione.

Si ribadisce che le attività proposte dovranno rispettare gli obiettivi generali del PTOF, non dovranno avere carattere politico-religioso-propagandistico.

La concessione d'uso potrà essere revocata o temporaneamente sospesa in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o dell'Ente Locale.

Art. 4 – Richiesta uso dei locali

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all'istituzione scolastica indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto e, per conoscenza, all'Amministrazione Comunale, proprietaria dell'immobile, almeno **5 giorni prima** della data richiesta per l'uso. Nella domanda dovrà essere precisato:

1. il soggetto richiedente;
2. le generalità della persona responsabile;
3. periodo ed orario per il quale è richiesto l'uso dei locali;
4. programma dell'attività da svolgersi;
5. accettazione totale delle norme del presente regolamento.

L'accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la presentazione della domanda da parte del richiedente. È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/1990. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Art. 5 - Responsabilità del Concessionario

L'Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari. I firmatari della richiesta di concessione dei locali assumono personalmente ed in solido con l'Ente,

Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso. L'Istituto scolastico declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengono lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione. Il Concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 6 - Doveri del Concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- ◆ indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'ente/associazione verso l'istituzione scolastica;
- ◆ osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- ◆ lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- ◆ segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- ◆ evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
- ◆ custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e risarcire la scuola dei danni arrecati; avere copertura assicurativa (RC e infortuni) per non utenti scolastici;
- ◆ restituire, dopo l'utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature;
- ◆ prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l'aspetto igienico sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti;
- ◆ accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;
- ◆ essere responsabili del rispetto del divieto di fumo;
- ◆ dichiarare di essere in regola con la normativa in materia fiscale;
- ◆ non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo;
- ◆ ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo di concessione;
- ◆ comunicare immediatamente, per iscritto, al Dirigente Scolastico i danni eventualmente riscontrati ai locali, pertinenze, attrezzature;
- ◆ sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
- ◆ indicare giorni e orari in cui usufruirà della concessione, in modo inderogabile, a meno di autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.
- ◆ assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito

Art. 7 - Oneri a carico del Concessionario e della scuola

Sono a carico del Concessionario:

- le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione e all'uso degli spazi;
- la programmazione delle attività;
- la pulizia di ogni ambiente utilizzato;
- la vigilanza dei locali;
- la cura della consegna e restituzione delle chiavi di accesso ai locali.

Sono a carico della scuola:

- il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei presenti criteri;
- la stesura della convenzione;
- la predisposizione e individuazione dei locali;
- la consegna delle chiavi di accesso ai locali al Concessionario, con apposito modulo; - la verifica, nel tempo della concessione, sulla regolarità dell'uso degli spazi e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente accordo;
- la verifica periodica della programmazione delle attività e della compatibilità delle stesse con l'attività educativa della scuola.

In ogni caso sono autorizzabili solo le attività esterne che non richiedano prestazioni di lavoro al personale scolastico, per assistenza, riordino e pulizia dei locali concessi a terzi.

Art. 8- Usi incompatibili e divieti particolari

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il mobilio, gli arredi e la strumentazione dell'edificio scolastico.

Sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, purché con finalità e modalità di svolgimento coerenti con le finalità formative della scuola, rispettose del decoro istituzionale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza.

Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di:

- fumare;
- accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati; - utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati; - vendere cibarie e bevande all'interno delle sale scolastiche;
- consumare cibi o bevande ad eccezione che nei locali espressamente destinati e nel rispetto dei vincoli igienico-sanitario;;
- installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica;
- lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute.

In ogni caso l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.

Art. 9- Contribuzione per l'utilizzo dei locali scolastici

A fronte di concessione dei locali scolastici è prevista la seguente quota contributiva da versare alla scuola entro 15 gg dalla sottoscrizione della convenzione:

Aula 3,00 € h

Il Concessionario dovrà versare direttamente sul c.c. bancario della scuola.

In considerazione della stretta collaborazione con la vicina Parrocchia, non sarà prevista alcuna quota contributiva per la sola parrocchia della SS. Annunziata.

Le somme a titolo di contributo dei locali scolastici saranno utilizzate per finanziare attività didattiche, per migliorare la strumentazione dell'istituto e per migliorare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e s.m.i.

Art. 10 - Decadenza, Revoca, Recesso

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di danni agli ambienti e agli arredi scolastici il Concessionario è tenuto al rimborso in base all'entità del danno prodotto.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri elencati comporta l'interdizione all'uso dei locali da parte del Concessionario per almeno mesi 6 (sei), oltre alle ulteriori misure che il Dirigente scolastico potrà adottare e alle eventuali azioni civili e penali previste dalla vigente normativa. In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella convenzione, il Dirigente scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla controparte. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione motivata alla scuola a mezzo di raccomandata, almeno 30 (trenta) giorni prima del termine. Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall'Istituto Scolastico.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca e non potrà pretendere il rimborso del contributo versato alla scuola. Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.

PRESIDENTE DEL C.d.I
Sig. DE GREGORIO TIZIANO
(Firma Autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 39/1993)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa di MARTINO ANNAPAOLA
(Firma Autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 39/1993)